



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## **COMUNE di CASSINE**

Piazza Vittorio Veneto, n. 1 -- C.A.P. 15016 Tel. 0144 / 715 151 2 – 71 347 - Fax 0144/ 7 14 25 8  
c.c.p. 11498151- COD. FISC. e P. IVA 0022901 006 1

[www.comune.cassine@tin.it](http://www.comune.cassine@tin.it) - [comune.cassine@tin.it](mailto:comune.cassine@tin.it) - [protocollo.cassine@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.cassine@cert.ruparpiemonte.it)

### **UFFICIO TECNICO - SERVIZIO URBANISTICA**

#### **Ai Tecnici Professionisti**

#### **Loro sedi**

**OGGETTO:** Novità tecnico – amministrative in ambito di edilizia privata – MODULISTICA UNIFICATA e standardizzata per comunicazione inizio lavori (C.I.L.) e comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) per interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380 / 2001 e sue modificazioni.

Si riportano le principali novità riguardanti le procedure per interventi di edilizia libera disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e sue modificazioni , da ultimo, con legge 11-11-2014 n. 164 di conversione con modificazioni del decreto – legge 12-9-2014, n. 133 (così detto “sblocca Italia):

#### **D.P.R. 380 / 2001 - Art. 6.**

#### **(Attività edilizia libera).**

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
  - a) gli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  - b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  - d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

3. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.**

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.

c) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.

7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.

- Sono disponibili i modelli unificati di comunicazione inizio lavori (C.I.L.) di cui al sopracitato **Art. 6 comma 2** per gli interventi di cui alle lettere **b)**, **c)**, **d)**, **e)**, e di comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) di cui all' **Art. 6 comma 2** per gli interventi di cui alle lettere **a)**, **e bis)** ---in uso presso nel territorio della Regione Piemonte conformi a quanto deliberato dal tavolo nazionale ed adeguati alla normativa nazionale e regionale.

- I suddetti modelli devono essere presentati in forma cartacea in esemplare unico (eventuale secondo esemplare timbrato dall'ufficio protocollo serve di ricevuta per il privato) con allegata la ricevuta di pagamento dei **DIRITTI DI SEGRETERIA** di importo **€. 60,00** da versare su c/c postale n. 11498151 intestato a **Comune di Cassine – Servizio Tesoreria, causale: C.I.L. (oppure C.I.L.A.) DPR 380/2001 oppure** con bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Cassine: Agenzia 01344 Banca Popolare di Milano ABI 05584 CAB 48150 Via del Ponte, 5 – 15016 – Cassine (AL) **IBAN IT02S055844815000000017000** con la stessa causale.

- I modelli C.I.L. e C.I.L.A. sostituiscono la precedente “COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA” – D.P.R. 380/2001 e s.m.i. art. 6 comma 2 precedentemente in uso.

- Cassine, agosto 2015